Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante *"Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO in particolare l'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;

VISTO che il medesimo articolo 22-bis prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscano in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che il Documento di economia e finanza 2017 ha delineato le priorità dell'azione di Governo per il prossimo triennio e previsto che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscano attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente;

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2017 è stato ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri, individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione: (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità;

CONSIDERATE le proposte di riduzione, presentate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui propri capitoli di bilancio, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato con il DPCM 27 giugno 2017, sopra citato;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*;

CONSIDERATO che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la Direttiva generale dal Ministro competente e non implica una programmazione finanziaria;

D E C R E T A

1. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il presente decreto costituisce l'Accordo di monitoraggio di cui all'articolo 22-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell'Accordo, contiene la descrizione degli interventi e delle attività che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta per la realizzazione del risparmio indicato e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo di risparmio.

3. Nell'Accordo di monitoraggio sono indicati:

a) il tipo di intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa;

b) le modalità attraverso cui conseguire il risparmio indicando se si ricorra a: (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

c) le azioni necessarie per attuare l'intervento e il relativo cronoprogramma, con scadenzario temporale anche infra-annuale;

d) l'elenco dei fattori che determinano la spesa prevista per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

e) i dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di proposta di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione;

f) il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione dell'intervento e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio;

g) l'ufficio di riferimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ufficio di riferimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio.

4. Le strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano per l'individuazione degli elementi informativi utili e si impegnano reciprocamente a fornire i dati necessari al monitoraggio.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno una scheda informativa con:

a) lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell'Accordo di monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;

b) la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa;

c) un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati le eventuali variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate nell'ambito degli strumenti di flessibilità di bilancio e in applicazione di nuovi provvedimenti normativi, indicandone la motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di spesa da conseguire.

6. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio.

7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze e altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il monitoraggio accerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti fuori bilancio. A tal fine, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio, il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una attestazione sulla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro quantificazione (per ciascun capitolo) e l'elenco dettagliato delle fatture e/o dei fornitori creditori non pagati.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali invia entro il 1° marzo di ciascun anno, a partire dal 2019, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo uno schema da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. L'Accordo di monitoraggio può essere aggiornato in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della sua predisposizione.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giuliano Poletti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Pier Carlo Padoan

ALLEGATO

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Premessa

Le schede allegate contengono la descrizione degli interventi e delle attività che il Ministero adotta per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.

Non è stata predisposta alcuna scheda specifica per la misura inerente il "***Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive***" (capitolo n. 1250), atteso che non si ritiene opportuno procedere al monitoraggio del capitolo fino ad ora utilizzato per il finanziamento di molteplici interventi nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, in linea con le priorità dell'azione di Governo, che potranno comunque essere oggetto di eventuali futuri correttivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Scheda intervento 1

a) Titolo dell'intervento: Riduzione dotazione Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Gli interventi riducono la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui funzione è quella di finanziare livelli essenziali delle prestazioni in termini di servizi sociali territoriali. Con riferimento al Fondo per le politiche sociali, pur non essendo ancora tali livelli definiti, ai sensi del d.lgs. 147 del 2017 (art. 21, co.7) a decorrere dal 2018 il riparto alle Regioni non può avvenire senza preventiva approvazione di un Piano sociale che identifica lo sviluppo degli interventi nell'ottica del raggiungimento dei citati livelli essenziali.
Allo stesso modo per il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cd "Dopo di noi", dopo il primo anno di avvio, andrà costruito un sistema di monitoraggio in grado di permettere la definizione di livelli essenziali da approvare con apposito decreto.
Conseguentemente, in entrambi i casi si tratta di Fondi che, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in termini di servizi sociali territoriali, assumeranno nel corso del corrente anno natura di oneri incomprimibili.

I Fondi sono ripartiti alle Regioni nella loro interezza, fatta salva una quota posta dal legislatore a finanziamento degli interventi in capo al settore sociale del Ministero con riferimento al Fondo politiche sociali. Pertanto, le previsioni di spesa sono conseguite immediatamente in quanto il Fondo sarà ripartito nella dotazione già ridotta.

Previsioni di spesa senza interventi cap. 3553
Anno 2018 = € 56.100.000,00
Anno 2019 = € 56.100.000,00
Anno 2020 = € 56.100.000,00
Previsioni di spesa con interventi cap. 3553
Anno 2018 = € 51.100.000,00
Anno 2019 = € 51.100.000,00
Anno 2020 = € 56.100.000,00

Previsioni di spesa senza interventi cap. 3671
Anno 2018 = € 307.924.258,00
Anno 2019 = € 312.918.592,00
Anno 2020 = € 312.918.592,00
Previsioni di spesa con interventi cap. 3671
Anno 2018 = € 297.924.258,00
Anno 2019 = € 302.918.592,00
Anno 2020 = € 302.918.592,00

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La riduzione operata è di poco meno del 4% per il Fondo politiche sociali e di poco meno del 10% per il Fondo del "Dopo di noi" rispetto alla dotazione che resta da trasferire alle regioni. Si tratta di una conseguente *riduzione* di servizi per i cittadini che a valle del trasferimento vengono finanziati a livello locale. La rete dei servizi locali che beneficia di tali trasferimenti comprende il servizio sociale professionale ai centri diurni, l'assistenza domiciliare, il sostegno economico, gli interventi anche strutturali per gli alloggi, nel caso del "Dopo di noi", ecc.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Cap. 3671 – Fondo da ripartire per le politiche sociali
Cap. 3553 – Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Non sono necessari atti amministrativi per attuare l'intervento, atteso che la dotazione di bilancio, che sarà oggetto di trasferimento alle Regioni, risulterà essere già al netto della riduzione.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Direzione generale lotta alla povertà e alla programmazione sociale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Segretariato generale e Direzione generale lotta alla povertà e alla programmazione sociale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio XI dell'Ispettorato Generale del Bilancio

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Scheda intervento 2

a) Titolo dell'intervento: Riduzione Fondo politiche attive

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Nel 2017 l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è subentrata alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi del lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella gestione del Fondo politiche attive di cui all'art. 43, comma 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il decreto legislativo n. 150/2015 ha disciplinato, all'articolo 23, il contratto di ricollocazione, abrogando al contempo (art. 34, comma 1, lett. i)), la disciplina dettata dal citato art. 17 del d.lgs. 22/2015. Al momento della costituzione dell'ANPAL, in funzione del rafforzamento delle politiche attive che si sarebbero attuate con il nuovo Ente, si è destinata l'assegnazione originaria - non utilizzata dal Ministero del lavoro - all'introduzione e gestione dell'assegno di ricollocazione.
Con delibera n. 1/2017 del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL è stata avviata, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, una fase di *sperimentazione* dell'assegno di ricollocazione, che ha coinvolto oltre 28 mila persone, e si è conclusa nel mese di dicembre 2017.
La misura dell'assegno di ricollocazione si rivolge ad una platea potenziale di oltre un milione di persone beneficiarie di NASpI da almeno 4 mesi (art. 23 del d.lgs. 150/2015). A questa platea va aggiunta quella relativa ai beneficiari di Reddito di inclusione (ReI, art. 6, comma 4, d.lgs. 147/2017) e quella dei lavoratori a rischio di esubero ai sensi dell'articolo 24-bis del d.lgs. 148/2015 (introdotto dall'articolo unico, comma 136).
Il meccanismo è previsto a sportello e si stima di esaurire completamente, entro il 2020, il totale delle risorse stanziate fino a quell'anno.
Si precisa infine che il fisiologico scarto temporale, di circa un anno, tra il momento dell'attivazione delle procedure che danno luogo alla nascita del diritto di richiedere l'assegno di ricollocazione e il momento dell'effettiva erogazione dello stesso, determina inevitabilmente in bilancio la formazione dei residui.
La riduzione per il triennio 2018-2020, considerato che interessa risorse destinate a finanziare un "nuovo" intervento rispetto a quello oggetto di sperimentazione nel 2017, risulta compatibile rispetto all'obiettivo di spesa prefissato dalla misura a "regime".
Tuttavia, l'efficacia del complessivo intervento sarebbe invece compromessa nell'ipotesi di riduzioni ulteriori.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La riduzione delle dotazioni per il triennio 2018 non è comparabile con il triennio precedente, perché si tratta di finanziare un nuovo intervento, che - dopo la fase sperimentale del 2017 - entra a regime proprio nel 2018. La riduzione intervenuta con la legge di bilancio per il 2018 è stata di 17 milioni annui, con una percentuale di circa il 22% per anno.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 1230 - Somme da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – piano gestionale 3 "Fondo per le politiche attive del lavoro"

f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Lo stanziamento corrisponde ad un limite di spesa che non potrà essere superato; pertanto, la riduzione di spesa è assicurata.
Annualmente verrà monitorato il livello di servizio erogato e gli eventuali scostamenti dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi sulla base del flusso informativo di dati che dovrà essere garantito da ANPAL.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Segretariato Generale.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero: Divisione I del Segretariato generale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio XI dell'Ispettorato Generale del Bilancio